

# Regolamento sul funzionamento del consiglio Comunale

Approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 31/03/2015

# Indice

## CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

**ART. 1 - Oggetto del regolamento**

**ART. 2 - Luogo delle adunanze consiliari**

**ART. 3 - Funzioni rappresentative**

## CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

**ART. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari**

**ART. 5 - Conferenze dei Capigruppo**

**ART. 6 - Commissioni consiliari**

**ART. 7 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune**

## CAPO III - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

**ART. 8 - Diritti dei Consiglieri.**

**ART. 9 - Mozioni.**

**ART. 10 - Interpellanze.**

**ART. 11 - Interrogazioni.**

**ART. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.**

## CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

**ART. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale.**

**ART. 14 - Distinzione delle sedute - Definizioni.**

**ART. 15 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.**

**ART. 16 - Ordine del giorno.**

**ART. 17 - Deposito degli atti per la consultazione**

**ART. 18 - Presidenza delle adunanze.**

**CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

**ART. 19 - Disciplina delle adunanze.**

**ART. 20 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - comportamento del pubblico.**

**ART. 21 - Segreteria dell'adunanza.**

**ART. 22 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

**CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**ART. 23 - Dei posti e degli interventi.**

**ART. 24 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

**ART. 25 - Inizio dei lavori.**

**ART. 26 - Comportamento dei Consiglieri.**

**ART. 27 - Esercizio del mandato elettivo.**

**ART. 28 - Fatto personale.**

**ART. 29 - Pregiudiziali e sospensive.**

**ART. 30 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

**ART. 31 - Chiusura della discussione.**

**ART. 32 - Adunanze aperte.**

**CAPO VII - DELLE VOTAZIONI**

**ART. 33 - Sistemi di votazione.**

**ART. 34 - Ordine della discussione e della votazione.**

**ART. 35 - Annullamento e ripetizione della votazione.**

**ART. 36 - Interventi nel corso della votazione.**

**ART. 37 - Mozione d'ordine.**

**ART. 38 - Dichiarazione di inammissibilità.**

**ART. 39 - Dichiarazioni di voto.**

**ART. 40 - Computo della maggioranza.**

**CAPO VIII - DEI VERBALI E DELLE SEDUTE**

**ART. 41 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**

**ART. 42 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

**CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 43 - Interpretazione del regolamento.**

**ART. 44 - Pubblicità del regolamento.**

**ART. 45 - Diffusione del presente regolamento.**

**ART. 46 - Entrata in vigore.**

CAPO I  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

**ART. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto e delle leggi vigenti.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, nella qualità di Presidente dell'organo consiliare, sentito il segretario comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

**ART. 2 - Luogo delle adunanze consiliari**

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale.
2. Il Sindaco, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, o quando lo ritiene opportuno, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere apposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive la legge.

**ART. 3 - Funzioni rappresentative**

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto-dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppi consiliari.

CAPO II  
GRUPPI CONSILIARI

**ART. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da uno o due Consiglieri, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

7. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

#### **ART. 5 - Conferenze dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire quanto risulta utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione possono partecipare il Segretario Comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un Capogruppo.

#### **ART. 6 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di indagine e controllo.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, nella prima adunanza o in quella successiva.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

5. Ciascuna Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

6. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, dovrà effettuarsi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

7. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente della Commissione.

8. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice-presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale.

9. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

10. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità

dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune e negli altri casi previsti dalla legge.

12. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

13. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

14. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per la costituzione delle Commissioni consiliari.

15. Si applicano ai membri delle commissioni consiliari le norme per le dimissioni e decadenza previste dallo Statuto per i consiglieri comunali.

#### **ART. 7 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni si applica la normativa vigente in materia.

### CAPO III

#### DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

#### **ART. 8 - Diritti dei Consiglieri.**

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco nei 2 (due) giorni precedenti quello dell'adunanza. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Sono fatti salvi i casi regolati per legge e da normativa in applicazione della stessa.

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività.

3. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti consorziati dipendenti dal medesimo tutte le notizie e informazioni in loro possesso, secondo le norme in materia ed il regolamento dei diritti di accesso ai cittadini. Possono ottenere copia degli atti e dei documenti mediante richiesta scritta.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 9 - Mozioni.**

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto da uno o più consiglieri, tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato atto.

2. La mozione formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, deve essere presentata in originale all'ufficio protocollo dell'ente. Il sindaco che la riceve, la trasmette al segretario comunale, per la necessaria fase istruttoria prevista dalla legge. Il sindaco iscrive la mozione all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio comunale.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

4. Ogni consigliere può presentare massimo 1 (una) mozione per ogni seduta di Consiglio comunale.

#### **ART. 10 - Interpellanze.**

1. Ogni consigliere può rivolgere interpellanze al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.
2. L'interpellanza va formulata per iscritto e presentata al Sindaco. Ogni consigliere non può presentare più di un'interpellanza per seduta di Consiglio comunale e non potranno essere discusse più di 2 (due) interpellanze per seduta.
2. Il consigliere interpellante per svolgere la sua interpellanza non può parlare per più di 5 (cinque) minuti. Dopo le spiegazioni del Sindaco o della giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto della risposta.

#### **ART. 11 - Interrogazioni.**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere i motivi in base ai quali ci si prefigge di operare su un determinato fatto.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede risposta scritta o orale.
3. Il Sindaco dispone:
  - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento;
  - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
  - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. Ogni consigliere può presentare massimo 2 (due) interrogazioni per ogni seduta di Consiglio comunale e non potranno essere trattate più di 5 (cinque) interrogazioni per seduta.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
  - a) L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.
  - b) L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 5 (cinque) minuti.
  - c) Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 3 (tre) minuti.
  - d) Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
  - e) Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
  - f) Alle risposte del Sindaco o dell'Assessore delegato su ciascuna interrogazione non è ammessa discussione, avendo la stessa carattere informativo.
  - g) Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
  - h) Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il piano regolatore e le sue varianti generali, il Bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e i regolamenti non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

6. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta salvo i casi d'urgenza e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

#### **ART. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.**

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente può disporre che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernenti le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente.

### CAPO IV

#### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

#### **ART. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale.**

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) l'organo cui si deve l'iniziativa;
- b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
- c) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, se di competenza consiliare.

#### **ART. 14 - Distinzione delle sedute - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: **ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.**

2. **Sedute ordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il Bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo.

3. **Sedute straordinarie:** Sono straordinarie tutte le altre sedute.

4. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

5. **Sedute di prima convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. **Sedute di seconda convocazione:** Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno cinque Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di ventiquattro ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolare quorum

di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

**7. Sedute pubbliche e Sedute segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a renderla segreta, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Possono restare in aula, oltre ai Consiglieri ed il Segretario, quando si renda necessario, il Revisore dei Conti, gli Assessori non Consiglieri e gli impiegati apicali.

#### **ART. 15 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri:

a) per le convocazioni ordinarie, 5 (cinque) giorni, interi e liberi, compresi i giorni festivi prima di quello stabilito per la riunione;

b) per le convocazioni straordinarie, 3 (tre) giorni, interi e liberi, compresi i giorni festivi prima di quello stabilito per la riunione;

c) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, salvo la disponibilità della documentazione ai Consiglieri.

2. Tutti i Consiglieri comunali e gli Assessori non Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata, presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe comunale, con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini della legge e del regolamento.

4. I consiglieri possono richiedere che le convocazioni ed ogni e qualsiasi altra comunicazione venga effettuata mediante invio con posta certificata, che avrà a tutti gli effetti valore di notifica.

5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti, ed è inviato al revisore dei conti anche a mezzo fax o con posta certificata, nei casi in cui è prevista la partecipazione del revisore dei conti.

7. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco può ordinare l'affissione di appositi manifesti.

#### **ART. 16 - Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i Consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

#### **ART. 17 - Deposito degli atti per la consultazione**

1. Tutte le proposte di deliberazione, relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri a termine di legge, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria, almeno 2 giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria; almeno 1 giorno prima in caso di sessione straordinaria e almeno 12 ore prima nel caso di seduta urgente.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.
4. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti da inserire all'ordine del giorno, su richiesta dei consiglieri, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del presente regolamento, devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dai consiglieri proponenti ed inviate al Sindaco, insieme alla richiesta di convocazione. Il Sindaco le trasmette al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, per acquisire i preventivi pareri tecnici, di regolarità contabile e di legittimità, ove previsti.

## CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

### **ART. 18 - Presidenza delle adunanze.**

1. Il Sindaco, salvo diversa disposizione di legge, è il Presidente dell'adunanza del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, e in sua assenza dall'assessore anziano, qualora sia consigliere, altrimenti dal Consigliere anziano. (L'anzianità degli assessori risulta dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta. E' Consigliere anziano colui che ha riportato il punteggio maggiore dato dalla somma dei voti di lista più i voti di preferenza).

### **ART. 19 - Compiti del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento. In particolare:
  - Dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento;
  - Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
  - Cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
  - Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
  - Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criterio di imparzialità.

### **ART. 20 - Disciplina delle adunanze.**

1. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, motivandolo, facendo risultare ciò dal verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile con l'argomento da trattare, ove la legge non disponga altrimenti, la Presidenza verrà assunta secondo quanto dettato dall'art. 18 del presente regolamento.

#### **ART. 21 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - comportamento del pubblico.**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati impiegati apicali o tecnici incaricati, per illustrare, a richiesta del Presidente, le materie in trattazione.

3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

#### **ART. 22 - Segreteria dell'adunanza.**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo argomento in questione, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

#### **ART. 23 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete, nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

CAPO VI  
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

**ART. 24 - Dei posti e degli interventi.**

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli interventi.
3. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

**ART. 25 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa mezz'ora, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale, dal quale devono risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale deve essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di abbandonare la seduta hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, esclusa la seduta deserta, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

**ART. 26 - Inizio dei lavori.**

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dichiara aperta la seduta e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.
4. Le comunicazioni del Sindaco non sono sottoposte a deliberazione.

**ART. 27 - Comportamento dei Consiglieri.**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, professionale e alle qualità personali di alcuno.

2. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

#### **ART. 28 - Esercizio del mandato elettivo.**

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, nel caso in cui non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o le eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.
6. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi, si procede immediatamente alla surroga.

#### **ART. 29 - Fatto personale.**

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione che, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questo può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

#### **ART. 30 - Pregiudiziali e sospensive.**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui

si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

#### **ART. 31 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

1. L'eventuale Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento sulla materia di sua competenza ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

#### **ART. 32 - Chiusura della discussione.**

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 (tre) minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

#### **ART. 33 - Chiusura della seduta.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

#### **ART. 34 - Adunanze aperte.**

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo rendano necessario, il Sindaco indice adunanze consiliari "aperte", nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati: parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

### CAPO VII DELLE VOTAZIONI

#### **ART. 35 - Sistemi di votazione.**

1. I Consiglieri votano di norma in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.

3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio, accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. (Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale. Le schede sono successivamente distrutte dal Segretario comunale.)

#### **ART. 36 - Ordine della discussione e della votazione.**

1. Ogni argomento all'ordine del giorno può essere illustrato dal proponente o dal primo firmatario proponente ovvero dal Sindaco o dall'Assessore al ramo, per il tempo massimo di 15 (quindici) minuti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore, che non deve superare i cinque minuti.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Sindaco od il relatore, esauriti gli interventi, replicano in forma concisa agli intervenuti, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero, comunque massimo per dieci minuti.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l'argomento.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di 5 minuti.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere più ampi per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In tali ed altre occasioni i limiti di tempo più ampi sono fissati dal Sindaco, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

10. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

11. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;

- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- c) gli emendamenti;
- d) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti.

12. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

#### **ART. 37 - Annullamento e ripetizione della votazione.**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

#### **ART. 38 - Interventi nel corso della votazione.**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

#### **ART. 39 - Mozione d'ordine.**

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascuno gruppo consiliare.

#### **ART. 40 - Dichiarazione di inammissibilità.**

1. Sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Il Presidente, data lettura dell'emendamento proposto, può motivandolo, rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

#### **ART. 41 - Dichiarazioni di voto.**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni a mezzo dettatura o documento scritto.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i cinque minuti.

#### **ART. 42 - Computo della maggioranza.**

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescrivano un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

### CAPO VIII DEI VERBALI E DELLE SEDUTE

#### **ART. 43 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**

1. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve, infine, far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati;

I casi di cui ai punti a,b,c vengono riportati a verbale se un consigliere che si ritiene offeso, ne fa richiesta.

5. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.

6. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in modo sintetico e con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

7. Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

8. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
9. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **ART. 44 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

1. Il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, dà per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Quando sul verbale non sono fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione, se invece sono state presentate proposte scritte di rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati, verranno approvati, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

### CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### **ART. 45 - Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.  
Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### **ART. 46 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione dei consiglieri e del pubblico, durante le sedute.

#### **ART. 47 - Diffusione del presente regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali, allegata alla partecipazione di nomina e prima di convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

**ART. 48 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Informatico del Comune.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo.